

**MODIFICHE ALLA CONVENZIONE PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO - ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"**

L'anno duemilatredici, il giorno QUATTRO del mese di NOVEMBRE in Susa presso la Sede del Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale "VALLE DI SUSÀ" - Piazza San Francesco n. 4, 10059 SUSÀ - fra i Signori:

<u>LUCA BROWNATI</u>	COMUNE DI ALMESE
<u>ANGELO PATRIZIO</u>	COMUNE DI AVIGLIANA
<u>NARCISO CRISTINA</u>	COMUNE DI BARDONECCHIA
<u>ALPE PAOLO</u>	COMUNE DI BORGONE SUSÀ
<u>RICHIERO MARIO</u>	COMUNE DI BRUZOLO
<u>BOTTAZZI MARTA</u>	COMUNE DI BUSSOLENO
<u>BLUA LINDA</u>	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
<u>TORASSO GIAN ANDREA</u>	COMUNE DI CAPRIE
<u>GIRARDI GIUSEPPE</u>	COMUNE DI CASELETTE
<u>COLOMBI LORENZO</u>	COMUNE DI CESANA TORINESE
<u>Mauro Russo</u>	COMUNE DI CHIANOCCO
<u>OLLIVIER SILVANO</u>	COMUNE DI CHIOMONTE
<u>GABRIELLA BOTTA</u>	COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE
<u>CARRA FRANCO</u>	COMUNE DI CLAVIERE
<u>LISTELLO PIERO</u>	COMUNE DI CONDOVE
<u>CATELLA Egidio</u>	COMUNE DI EXILLES
<u>PAINI EZIO</u>	COMUNE DI GIAGLIONE
<u>BONNET VITTORIO</u>	COMUNE DI GRAVERE
<u>VERNETTO FRANCESCA</u>	COMUNE DI MATTIE
<u>COTTERONIO ABELE</u>	COMUNE DI MEANA DI SUSÀ
<u>FAURO PIERA</u>	COMUNE DI MOMPANTERO
<u>PEROTTINO VITTORIO</u>	COMUNE DI MONCENISIO
<u>EZIO RIVETTI</u>	COMUNE DI NOVALESA

DE MARCHE PAOLO

BO MARIA CECILIA

BIOLATI PIERO

BELLONE Loredana

BAR DANILLO

FRACCHIA DARIO

FERRENTINO ANTONIO

RUSTICHELLI OLIVIA

MONICA BOSIA

GEMMA AMPRINO

Lionello Gioberto

NILO DUBBIANO

DARATTA PAOLA

CHIABERO EMILIO

COMUNE DI OULX

COMUNE DI RUBIANA

COMUNE DI SALBERTRAND

COMUNE DI SAN DIDERO

COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ

COMUNE DI SANT'AMBROGIO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

COMUNE DI SAUZE DI CESANA

COMUNE DI SAUZE D'OULX

COMUNE DI SUSÀ

COMUNE DI VAIE

COMUNE DI VENAUS

COMUNE DI VILLAR DORA

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO

rispettivamente Sindaci pro tempore (o Assessori / Consiglieri / Funzionari delegati) dei seguenti Comuni:

Almese	(deliberazione C.C. n.31 del 28/06/2013)
Avigliana	(deliberazione C.C. n. 47 del 04/07/2013)
Bardonecchia	(deliberazione C.C. n. 32 del 16/07/2013)
Borgone Susa	(deliberazione C.C. n. 24 del 31/07/2013)
Bruzolo	(deliberazione C.C. n. 21 del 29/07/2013)
Bussoleno	(deliberazione C.C. n. 32 del 03/10/2013)
Buttiglieria Alta	(deliberazione C.C. n. 29 del 11/07/2013)
Caprie	(deliberazione C.C. n. 21 del 24/06/2013)
Caselle	(deliberazione C.C. n. 31 del 10/07/2013)
Cesana Torinese	(deliberazione C.C. n. 23 del 09/08/2013)
Chianocco	(deliberazione C.C. n. 31 del 27/06/2013)
Chiomonte	(deliberazione C.C. n. 17 del 18/07/2013)
Chiusa San Michele	(deliberazione C.C. n. 34 del 18/07/2013)
Claviere	(deliberazione C.C. n. 17 del 22/07/2013)
Condove	(deliberazione C.C. n. 27 del 08/07/2013)
Exilles	(deliberazione C.C. n. 15 del 25/09/2013)

Giaglione	(deliberazione C.C. n. 15 del 15/07/2013)
Gravere	(deliberazione C.C. n. 14 del 22/07/2013)
Mattie	(deliberazione C.C. n. 17 del 24/07/2013)
Meana di Susa	(deliberazione C.C. n. 15 del 16/07/2013)
Mompantero	(deliberazione C.C. n. 13 del 18/07/2013)
Moncenisio	(deliberazione C.C. n. 18 del 30/08/2013)
Novalesa	(deliberazione C.C. n. 13 del 05/07/2013)
Oulx	(deliberazione C.C. n. 34 del 30/07/2013)
Rubiana	(deliberazione C.C. n. 35 del 04/07/2013)
Salbertrand	(deliberazione C.C. n. 23 del 26/09/2013)
San Didero	(deliberazione C.C. n. 25 del 28/06/2013)
San Giorio di Susa	(deliberazione C.C. n. 12 del 01/08/2013)
Sant'Ambrogio di Torino	(deliberazione C.C. n. 33 del 30/09/2013)
Sant'Antonino di Susa	(deliberazione C.C. n. 24 del 17/07/2013)
Sauze di Cesana	(deliberazione C.C. n. 22 del 30/09/2013)
Sauze d'Oulx	(deliberazione C.C. n. 23 del 24/09/2013)
Susa	(deliberazione C.C. n. 30 del 27/09/2013)
Vaie	(deliberazione C.C. n. 24 del 27/06/2013)
Venaus	(deliberazione C.C. n. 15 del 19/07/2013)
Villar Dora	(deliberazione C.C. n. 29 del 29/07/2013)
Villar Focchiardo	(deliberazione C.C. n. 19 del 25/06/2013)

autorizzati alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto degli Enti medesimi in forza della deliberazione a fianco di ciascun Ente indicata. (L'operazione della firma del presente documento si è conclusa il 24/12/2013)

PREMESSO

che i Servizi Socio assistenziali sono stati attivati in forma consortile, fin dal 1997, su tutto il territorio dei Comuni sopra elencati;

che gli Enti Locali sopra elencati intendono garantire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, il livello dei servizi finora raggiunto ed evitare che la gestione non associata degli stessi possa pregiudicarne la continuità, la qualità e la diffusione sull'intero territorio;

che la gestione associata è ritenuta e risultata ottimale al vaglio dell'esperienza maturata, sia per le economie di scala che si realizzano, sia per la dimensione del Consorzio, che consente l'organica programmazione degli interventi, un'erogazione omogenea di servizi in tutti i Comuni, l'equità di trattamento tra tutti i cittadini;

che gli Enti sottoscrittori del presente accordo intendono proseguire nella gestione dei Servizi socio-assistenziali in forma associata mediante Consorzio Intercomunale, che provvederà, a cooperare con l'A.S.L. competente, per la gestione delle attività a rilievo sanitario e per l'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari;

che la volontà comune di continuare a dare vita ad un organismo di cooperazione per la gestione associata dei servizi sopraindicati, implica la stipula di una nuova convenzione che sostanzzi l'accordo tra gli Enti e l'approvazione di uno statuto che ne disciplini l'ordinamento ed il funzionamento nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole convenzionali che regolamentano i rapporti tra i consortisti;

visto l'art. 128 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112;

visto l'art. 31 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

vista la Legge 8/11/2000 n. 328;

vista la Legge Regionale 08/01/2004 n. 1

TUTTO CIO' PREMESSO

Fra i sopracitati Comuni si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Denominazione

1. I Comuni stipulanti convengono di confermare l'attribuzione al Consorzio della denominazione di Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa", siglabile in Con. I.S.A. "Valle di Susa", con sede in Susa.

Art. 2 Finalità

1. Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni e rientranti nell'ambito della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, definita ai sensi dell'art. 14, c. 27, lett. g), D.L. 78/10 e s.m.i." e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Per "Servizi Sociali" si intendono tutte le attività previste dall'art. 128 del D.Lgs 31/03/1998 n. 112, relative alla "predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia".
3. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a livello locale avviene secondo i principi generali, gli assetti istituzionali, l'organizzazione e gli strumenti individuati dalla Legge quadro 8/11/2000 n. 328.
I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, di cui all'art. 132 - comma 1 - del D.Lgs n. 112/1998 e all'art. 6 della Legge 328/2000.
La Regione Piemonte ha esercitato la propria funzione di programmazione, coordinamento, indirizzo degli interventi sociali attraverso l'emanazione della Legge Regionale 08/01/2004 n. 1.
4. La funzione sociale gestita dal Consorzio si identifica nelle previsioni dell'art. 18, comma 2 della L. R. 8/1/2004 n°1.
5. Il Consorzio persegue, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, un'organica politica di solidarietà sociale, al fine di assicurare ai cittadini una migliore qualità di vita, garantendo loro omogeneità ed equità di trattamento.

Art. 3 Durata, Scioglimento e Recesso

1. Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del Consorzio a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento del Consorzio avviene per deliberazione degli Enti Consorziati che rappresentino la maggioranza qualificata delle quote di partecipazione (2/3) e dei componenti dell'Assemblea.
3. In caso di scioglimento il patrimonio è ripartito fra gli Enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazione di cui al successivo art. 5, nonché al tempo di durata dell'adesione al Consorzio; tenendo conto degli apporti patrimoniali degli Enti consorziati di cui all'art. 44 dello Statuto del Consorzio; gli oneri diretti e indotti inerenti alla liquidazione sono a carico degli Enti consorziati.
4. Il recesso anticipato dell'Ente consorziato è subordinato a ragioni di pubblico interesse o a motivate determinazioni di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto di partecipazione al Consorzio.
5. Il recesso è comunicato all'Assemblea Consortile, che ne prende atto, con preavviso di almeno un anno rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario, ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Gli Enti consorziati approvano successivamente la modifica dello statuto e della convenzione.
7. L'Ente recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le deliberazioni con valenza pluriennale, fino ad esaurimento delle obbligazioni.
Nel caso che il recesso sia imposto da norme di legge sopravvenute o determinato da una nuova e differente definizione degli ambiti territoriali connessi alla gestione dei Servizi Socio-Sanitari, l'Assemblea, nel prenderne atto, individuerà le modalità di regolazione dei rapporti giuridico-economici.
Il capitale conferito rimane di proprietà del Consorzio, andando la quota di partecipazione del consorziato receduto ad accrescere proporzionalmente quelle degli altri soci.

Art. 4 Ammissione di nuovi Enti al Consorzio

1. Ferma restando l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione consortile, l'ammissione di altri Enti locali al Consorzio è deliberata dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'assunzione della deliberazione di ammissione da parte dell'Assemblea Consortile.
2. Successivamente gli Enti consorziati procedono alla modifica dello statuto e della convenzione.

Art. 5 Quota di partecipazione

1. La partecipazione alla gestione del Consorzio è fondata sulla quota.
2. La quota di partecipazione è stabilita in base alla cifra annua corrisposta da ciascun Comune consorziato, che è data dalla quota pro-capite, determinata annualmente dall'Assemblea consortile, moltiplicato l'entità della popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. E' stata prevista 1 quota per i primi € 2.500,00 di spesa e poi 1 quota ogni € 5.000,00.

4. Le quote di partecipazione saranno aggiornate annualmente con deliberazione dell'Assemblea Consortile sulla base della variazione dei parametri quota pro-capite e popolazione residente ed adeguate automaticamente all'indice ISTAT.

Art. 6 Determinazione degli indirizzi da parte dell'Assemblea Consortile per la nomina e designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

1. L'Assemblea Consortile definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché procede alla nomina dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni espressamente riservata dalla legge all'Assemblea stessa.

Art. 7 Nomine da parte del Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Consortile, il Presidente dell'Assemblea provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla costituzione dell'Assemblea Consortile ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 8 Consultazione ed informazione

1. Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, l'Assemblea su richiesta del Consiglio di Amministrazione (art. 20, comma 2 - lett. d - dello Statuto) o di almeno 1/3 delle quote di partecipazione nonché dei componenti, deve chiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio.
2. Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal medesimo.

Art. 9 Oneri Finanziari

1. I trasferimenti annuali degli Enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione stabilite in convenzione, sono determinati in sede di approvazione del Bilancio di Previsione ed adeguati annualmente ed automaticamente all'Indice ISTAT. Per Indice di incremento ISTAT si deve intendere la media della sommatoria degli indici mensili relativi all'anno precedente, con arrotondamento all'unità per eccesso o difetto a secondo dei casi.
2. Gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio, dopo la approvazione del Bilancio Preventivo da parte dell'Assemblea, mensilmente, una quota pari ad 1/12 della somma comunicata, salvo conguaglio.
3. In caso di ritardato versamento della quota di partecipazione, saranno applicati gli interessi di mora, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.
4. Se tale versamento non avviene entro 60 giorni dalla scadenza del mese di riferimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa diffida, può richiedere all'organo competente la nomina del Commissario *ad acta* per l'emissione del mandato d'ufficio per un importo maggiorato delle spese e degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto.

Art. 10 Garanzie

1. La gestione associata, qualsiasi sia la misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli utenti dell'ambito territoriale degli Enti consorziati.
2. Si conviene che ciascun Ente consorziato possa sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti all'attività consortile.
3. La risposta conseguente deve pervenire all'Ente richiedente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.

Art. 11 Modifica della convenzione

1. Le modifiche alla presente Convenzione sono approvate dai Consigli Comunali degli Enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta adottata dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nonché delle quote di partecipazione.

Ugo Bonatti

COMUNE DI ALMESE

Luigi Basso



COMUNE DI AVIGLIANA

Antonio

COMUNE DI BARDONECCHIA

Roberto

COMUNE DI BORGONE SUSA

Richard



COMUNE DI BRUZOLO

Marco

COMUNE DI BUSSOLENO

Enrico Basso

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

Giuseppe

COMUNE DI CAPRIE

Antonio

COMUNE DI CASELETTE

Angelo



COMUNE DI CESANA TORINESE

Alfredo

COMUNE DI CHIANOCCHO

Stefano

COMUNE DI CHIOMONTE

Giuseppe Basso

COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE

Roberto



COMUNE DI CLAVIERE

Roberto

COMUNE DI CONDOVE

Roberto

COMUNE DI EXILLES

Roberto

COMUNE DI GIAGLIONE

Roberto

COMUNE DI GRAVERE

Francesco

COMUNE DI MATTIE



Adolfo Hino

Rene Fano

Renzo

Renzo

Roberto

Bonaiuto

Piero

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

COMUNE DI MOMPANTERO

COMUNE DI MONCENISIO

COMUNE DI NOVALESA

COMUNE DI OULX

COMUNE DI RUBIANA

COMUNE DI SALBERTRAND

COMUNE DI SAN DIDERO

COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ

COMUNE DI SANT'AMBROGIO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

COMUNE DI SAUZE DI CESANA

COMUNE DI SAUZE D'OULX

COMUNE DI SUSÀ

COMUNE DI VAIE

COMUNE DI VENAUS

COMUNE DI VILLAR DORA

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO





**CONSORZIO
INTERCOMUNALE
SOCIO-ASSISTENZIALE
“VALLE DI SUSA”**

STATUTO CONSORTILE

STATUTO DEL CONSORZIO

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo II: ORGANI DEL CONSORZIO

Capo I: L'Assemblea Consortile

Capo II: Il Presidente dell'Assemblea Consortile

Capo III: Il Consiglio di Amministrazione

Capo IV: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Capo V: Il Direttore

Capo VI: Il Revisore

Titolo III: ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI

Capo I: ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Titolo IV: CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo V: RESPONSABILITA' E CONTROLLI

Titolo VI: PARTECIPAZIONE

Titolo VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Costituzione del Consorzio

1. E' costituito, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, il Consorzio denominato: Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa", siglabile in Con.I.S.A. "Valle di Susa", tra i Comuni di: Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Claviere, Condove, Exilles, Giaglione, Graverè, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Rubiana, Salbertrand, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Susa, Vaie, Venaus, Villardora e Villar Focchiardo, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali nell'ambito territoriale dei suddetti Comuni.

ART. 2

Natura giuridica del Consorzio

1. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti Locali, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale.
2. Il Con.I.S.A. è un Consorzio che deve essere qualificato quale Consorzio di funzioni, in quanto gestisce, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, c. 2 della L. R. 28/9/2012 n° 11, in attuazione dell'art.9, comma 1 bis del D.L.95/2012, convertito nella L.135/2012, servizi socio-assistenziali; ad esso si applicano quindi le disposizioni dell'art.2.2 del T.U.EE.LL 267/2.000, cioè le norme sugli Enti Locali.

ART. 3

Sede del Consorzio

1. Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Susa. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile può essere istituita una sede diversa.

ART. 4

Finalità del Consorzio

1. Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni e rientranti nell'ambito della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, definita ai sensi dell'art. 14, c. 27, lett. g), D.L. 78/10 e s.m.i." e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Per "Servizi Sociali" si intendono tutte le attività previste dall'art. 128 del D.Lgs 31/03/1998 n. 112, relative alla "predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni

di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”.

3. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a livello locale avviene secondo i principi generali, gli assetti istituzionali, l'organizzazione e gli strumenti individuati dalla Legge quadro 8/11/2000 n. 328.
I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, di cui all'art. 132 - comma 1 - del D.Lgs n. 112/1998 e all'art. 6 della Legge 328/2000.
La Regione Piemonte ha esercitato la propria funzione di programmazione, coordinamento, indirizzo degli interventi sociali attraverso l'emanazione della Legge Regionale 08/01/2004 n. 1.
4. La funzione sociale gestita dal Consorzio si identifica nelle previsioni dell'art. 18, comma 2 della L. R. 8/1/2004 n°1.
5. Il Consorzio persegue, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, un'organica politica di solidarietà sociale, al fine di assicurare ai cittadini una migliore qualità di vita, garantendo loro omogeneità ed equità di trattamento.

ART. 5

Servizi aggiuntivi

1. Il Consorzio può erogare servizi, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 4, in favore degli Enti consorziati, su richiesta degli Enti stessi e in risposta a specifiche esigenze di politica sociale, purché rientranti nella funzione sociale così come definita nell'art. 14, c. 27, D.L. 78/10 e s.m.i.”;
2. Qualora tutti gli Enti aderenti intendano avvalersi del Consorzio per la gestione dei Servizi aggiuntivi di cui al comma 1, l'Assemblea consortile dovrà assumere idoneo atto deliberativo, nel quale dovranno, fra l'altro, essere quantificati gli oneri economici, derivanti anche dall'acquisizione di eventuali risorse umane aggiuntive, che dovranno essere trasferiti al Consorzio secondo le modalità che caratterizzano la gestione associata e, più precisamente: quota procapite, rapportata alla popolazione residente, a prescindere dall'indice di utilizzo del Servizio (principio solidaristico). Tale volontà dovrà essere formalizzata con pronunciamento dei singoli Consigli Comunali.
3. Qualora la richiesta pervenga, invece, da parte di un numero limitato di Enti, la relativa spesa risulterà a loro intero carico, previa stipula di idonea convenzione.
4. Il Consorzio può altresì erogare agli Enti Consorziati servizi attinenti ad altra funzione, purché strettamente collegata a quella socio-assistenziale; in tale fattispecie gli oneri saranno addebitati agli Enti richiedenti, secondo le modalità dei precedenti commi 2 e 3.
5. Il Consorzio può erogare Servizi a titolo oneroso anche a soggetti ad esso non aderenti, purché attinenti alla funzione sociale così come definita nell'art. 14, c. 27, D.L. 78/10 e s.m.i.”. In tal caso nessun onere economico dovrà gravare sul Bilancio dell'Ente.

ART. 6
Durata del Consorzio e scioglimento

1. Il Consorzio ha durata indeterminata. Lo scioglimento del Consorzio avviene per deliberazione degli Enti consorziati che rappresentino la maggioranza qualificata sia delle quote di partecipazione che dei componenti dell'Assemblea Consortile.
2. In caso di scioglimento il patrimonio è ripartito fra gli Enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazione stabilite dalla Convenzione, nonché al tempo di durata dell'adesione al Consorzio; gli oneri diretti e indotti inerenti alla liquidazione sono a carico degli Enti consorziati.

ART. 7
Recesso dal Consorzio

1. Il recesso anticipato dell'Ente consorziato è subordinato a ragioni di pubblico interesse o a motivate determinazioni di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto di partecipazione al Consorzio.
2. Il recesso è comunicato all'Assemblea Consortile, che ne prende atto, con preavviso di almeno un anno rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario, ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Gli Enti consorziati approvano successivamente la modifica dello Statuto e della Convenzione.
4. L'Ente recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le deliberazioni con valenza pluriennale fino ad esaurimento delle obbligazioni.
Nel caso in cui il recesso sia imposto da norme di legge sopravvenute o determinato da una nuova e differente definizione degli ambiti territoriali, l'Assemblea Consortile, nel prenderne atto, individuerà le modalità di regolazione dei rapporti giuridico-economici. Il Capitale conferito rimane di proprietà del Consorzio, andando la quota di partecipazione del consorziato receduto ad accrescere proporzionalmente quelle degli altri soci.

ART. 8
Ammissione al Consorzio di altri Enti

1. Ferma restando l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione consortile, l'ammissione di altri Enti locali al Consorzio è deliberata dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'assunzione della deliberazione di ammissione da parte dell'Assemblea Consortile.
2. Successivamente gli Enti consorziati procedono alla modifica dello Statuto e della Convenzione.

ART. 9
Adozione e modifica dello Statuto

1. Lo Statuto, unitamente alla Convenzione, è approvato dai Consigli degli Enti consorziati, a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le modifiche che riguardano i fini, la durata, i rapporti finanziari fra Enti ed i reciproci obblighi e garanzie, sono approvate dai rispettivi Consigli Comunali, su proposta adottata dall'Assemblea Consortile, a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione.
Ogni altra modifica dello Statuto è deliberata dall'Assemblea Consortile, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e delle quote di partecipazione.

Titolo II
ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 10
Gli organi

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea Consortile;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente dell'Assemblea Consortile;
 - d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e) il Direttore;
 - f) il Revisore.

CAPO I
L'Assemblea Consortile

ART. 11
Composizione

1. L'Assemblea Consortile è l'organo istituzionale del Consorzio e rappresenta la diretta espressione degli Enti aderenti.
2. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nelle persone del Sindaco o di un suo delegato.
3. La delega è conferita per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea Consortile; tale delega può avere natura temporanea (per la singola seduta) o permanente (per l'intera durata del mandato amministrativo) e può essere modificata o revocata.
4. I componenti dell'Assemblea Consortile permangono in carica sino a quando conservano la carica di Sindaco o di consigliere comunale del Comune consorziato.

5. Ciascun Ente associato partecipa al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nella Convenzione.
6. Si applicano ai componenti dell'Assemblea le disposizioni di legge sulle incompatibilità previste dall'art. 63 del D.L.gs 18/08/2000 n. 267, riferite specificatamente al Con.I.S.A.

ART. 12 Competenze

1. L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio ed ha competenza sugli atti fondamentali dell'Ente.
2. L'Assemblea Consortile in particolare:
 - a) elegge il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea Consortile fra i suoi componenti;
 - b) nomina il Consiglio di Amministrazione e il relativo Presidente e Vice Presidente;
 - c) pronuncia la decadenza dei propri componenti e la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;
 - d) nomina il Revisore del Conto e ne determina la relativa indennità;
 - e) indica al Consiglio di Amministrazione le procedure da seguire per addivenire alla nomina del Direttore;
 - f) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché procede alla nomina dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni espressamente riservata dalla legge all'Assemblea Consortile;
 - g) approva le deliberazioni sulla partecipazione del Consorzio ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali;
 - h) propone agli Enti consorziati eventuali modifiche statutarie di cui all'art. 9, comma 2;
 - i) delibera l'ammissione di altri Enti al Consorzio.
3. L'Assemblea Consortile inoltre approva, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione:
 - a) la Programmazione strategica e di mandato, le Relazioni Previsionali e Programmatiche, i Piani Finanziari, gli eventuali Programmi pluriennali;
 - b) il Bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, l'Assestamento di Bilancio e il Rendiconto della gestione;
 - c) i Regolamenti previsti dalle Leggi e dallo Statuto;
 - d) gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile, alla contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali ed alla emissione di prestiti obbligazionari;
 - e) gli Accordi di Programma e le Convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche, escluse quelle concernenti atti di ordinaria amministrazione;

- f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea stessa o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza del Consiglio di Amministrazione, del Direttore o dei Responsabili di Area.
4. L'Assemblea adotta, altresì, le modifiche dello Statuto di cui all'art. 9, 2° comma, 2° cpv.
5. L'Assemblea prende altresì atto delle forme di recesso di cui all'art. 7, comma 4, del presente Statuto.

ART. 13 Funzionamento

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, che formula l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è inviato all'indirizzo di posta elettronica fornito dal componente dell'Assemblea ed all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune consorziato nei seguenti tempi minimi:
- 5 gg. antecedenti l'adunanza, nel caso di convocazione ordinaria, non computando il giorno di spedizione dell'avviso e computando invece il giorno dell'adunanza (nei 5 giorni non vanno computati i giorni di chiusura degli uffici);
 - 3 gg. antecedenti l'adunanza, nel caso di convocazione straordinaria, computando i giorni con la stessa metodologia;
 - 24 ore antecedenti l'adunanza, nel caso di convocazione d'urgenza.
- L'avviso è altresì pubblicato all' Albo Pretorio On line dell'Ente e dei Comuni consorziati, a decorrere dal giorno successivo a quello di convocazione dei componenti dell'Assemblea.
3. L'Assemblea Consortile si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Rendiconto finanziario e negli altri casi previsti dallo Statuto.
4. L'Assemblea Consortile si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno 1/5 dei componenti dell'Assemblea Consortile o su richiesta del Consiglio di Amministrazione.
In questi casi la seduta deve aver luogo entro 20 giorni dal deposito della domanda che deve contenere gli argomenti da trattare, i quali devono rientrare nelle competenze dell'Assemblea stessa.
5. L'Assemblea Consortile è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di un numero di soci che rappresenti almeno la metà delle quote di partecipazione al Consorzio nonché dei componenti dell'Assemblea Consortile.
Tuttavia, in caso di seduta deserta, l'organo assembleare può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti alla seduta di prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo delle quote di partecipazione al Consorzio nonché dei componenti dell'Assemblea Consortile.

Nell'avviso di prima convocazione può già essere fissato il giorno della seconda convocazione, con obbligo di comunicazione ai componenti non intervenuti nella seduta di prima convocazione. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea Consortile deve essere riconvocata entro 20 giorni dalla data della prima convocazione.

6. Le sedute dell'Assemblea Consortile sono pubbliche, salvo quando vengano trattate questioni riguardanti persone, che richiedano la tutela del diritto alla riservatezza.
7. Presso la Segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea Consortile, almeno 48 ore prima della seduta assembleare, non comprendendo i giorni festivi ed i giorni di chiusura degli uffici del Consorzio.
8. Il deposito degli atti del Bilancio Preventivo, nonché del Rendiconto Finanziario avviene secondo le regole fissate nel Regolamento Consortile di Contabilità.

ART. 14 Deliberazioni

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea Consortile sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, compreso il controllo interno preventivo di regolarità amministrativa e contabile ed il controllo interno successivo, la forma e le modalità di redazione, di pubblicazione e di esecutività.
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione alla seduta nonché dei componenti dell'Assemblea Consortile presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto.
3. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazione a scrutinio palese, fatte salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'attività da questi svolta.
4. Nelle votazioni segrete a ciascun componente dell'Assemblea Consortile saranno consegnate le schede di votazione in proporzione alle quote di partecipazione del Comune rappresentato.
5. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei relativi verbali di deliberazione che, unitamente al Presidente, sottoscrive.
6. Alle riunioni dell'Assemblea Consortile possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore ed il Revisore del Conto.

CAPO II
Il Presidente dell'Assemblea Consortile

ART. 15
Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile viene eletto, a voto palese, dall'Assemblea Consortile nel suo seno con il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione al Consorzio e dei componenti dell'Assemblea Consortile.
2. Con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo, l'Assemblea Consortile elegge il Vice Presidente.
3. Il Presidente rappresenta l'Assemblea Consortile, assume le funzioni di Presidente del Consorzio, anche nei rapporti con gli Enti esterni ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. Il Presidente è l'organo di raccordo tra l'Assemblea Consortile e il Consiglio di Amministrazione e come tale vigila sulla osservanza, da parte del Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi forniti dall'Assemblea Consortile per la realizzazione dei programmi e sul conseguimento degli scopi di gestione del Consorzio; a tal fine può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto al voto.
5. Il Presidente esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta e convoca l'Assemblea Consortile;
 - b) stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea Consortile;
 - c) presiede le adunanze, firma le deliberazioni;
 - d) controlla l'attività complessiva dell'Ente e promuove, all'occorrenza, indagini e verifiche;
 - e) compie gli atti che gli sono demandati dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o dalle deliberazioni;
 - f) sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Consortile il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - g) richiede ai singoli Comuni la disponibilità a far parte del Gruppo di Lavoro di cui all'art. 16.
 - h) cura e mantiene i rapporti con le Amministrazioni Comunali aderenti al Consorzio.

Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla costituzione dell'Assemblea Consortile ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

ART. 16
Il Gruppo di Lavoro

1. Viene costituito un organismo consultivo denominato Gruppo di Lavoro, con il compito di collegamento fra l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e di approfondimento preliminare delle tematiche sottoposte all'approvazione dell'Assemblea stessa.
2. Il Gruppo di Lavoro è costituito da rappresentanti dei Comuni facenti parte del Consorzio che abbiano dichiarato la propria disponibilità.
3. Il Gruppo di Lavoro è convocato e presieduto dal Presidente dell'Assemblea.

CAPO III
Il Consiglio di Amministrazione

ART. 17
Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea Consortile.
2. Il Consiglio di Amministrazione è eletto, per un periodo corrispondente alla durata della maggioranza dei Consigli Comunali, dall'Assemblea, nella sua prima adunanza, successiva al rinnovo, a seguito di elezioni amministrative svoltesi nella maggioranza assoluta dei Comuni aderenti al Consorzio e si compone di n. 3 consiglieri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, esterni all'Assemblea Consortile e non facenti parte dei Consigli Comunali e delle Giunte degli Enti consorziati, aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed in possesso di competenze tecniche e/o amministrative, per funzioni svolte presso Enti pubblici o privati, nell'associazionismo e nel volontariato, ovvero per incarichi pubblici ricoperti, debitamente documentati da "curricula".
3. L'elenco dei candidati sarà formato sulla base di un avviso pubblico che indicherà i requisiti che gli Amministratori dovranno possedere, opportunamente documentati con la presentazione dei "curricula".
4. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza qualificata delle quote di partecipazione e dei componenti l'Assemblea Consortile, sulla base di una proposta programmatica, sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea Consortile che rappresentino almeno 1/3 delle quote di partecipazione, contenente i nomi dei candidati alle cariche di Presidente, Vice Presidente e di Consigliere.
Tale proposta, contenente l'indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere, è depositata almeno cinque giorni prima della seduta dell'Assemblea Consortile nella Segreteria del Consorzio.
Il suddetto documento è corredato dai "curricula vitae" dei candidati, da cui dovrà risultare il possesso dei prescritti requisiti.

In seconda convocazione sono eletti i candidati che abbiano conseguito i voti favorevoli di oltre la metà delle quote di partecipazione, nonché dei componenti dell'Assemblea Consortile.

5. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I componenti del Consiglio di Amministrazione che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso e cioè fino all'insediamento dei loro successori.
6. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili, ad eccezione del Presidente la cui eleggibilità è limitata a due mandati.
7. Si procede al rinnovo anticipato del Consiglio di Amministrazione quando, a seguito di elezioni amministrative, venga rinnovata la maggioranza dei Consigli degli Enti consorziati.
8. I componenti del Consiglio che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea Consortile.

ART. 18

Incompatibilità e Inconferibilità

1. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione i componenti delle Giunte e dei Consigli Comunali degli Enti consorziati, i dipendenti dell'Ente, coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli Amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento, di Imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi, nonché coloro che rientrano nelle ipotesi degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235; si applicano infine ai componenti del Consiglio di Amministrazione le disposizioni del D.Lgs. 8/4/2013 n. 39 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico.
2. La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a consigliere comunale o sopravvengono le incompatibilità di cui al 1° comma del presente articolo.
3. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, su proposta anche di un solo Amministratore del Consorzio o di un Ente consorziato.

ART. 19

Revoca

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia motivata, proposta da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea Consortile, pari ad almeno un terzo delle quote e approvata dall'Assemblea Consortile a maggioranza qualificata delle quote di partecipazione e dei componenti dell'Assemblea Consortile.

2. Nella stessa seduta l'Assemblea Consortile nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART. 20 Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea Consortile, tutti gli atti di amministrazione ed i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa del Consorzio, che non siano attribuiti dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi.
2. Le competenze del Consiglio di Amministrazione sono le seguenti:
 - a) propone all'Assemblea Consortile l'approvazione del Bilancio annuale di previsione, del Bilancio pluriennale, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Rendiconto, unitamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base di risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;
 - b) propone all'Assemblea Consortile gli altri atti fondamentali di cui all'art. 12, comma 3 del presente Statuto;
 - c) propone all'Assemblea Consortile l'assunzione di eventuali mutui a medio e a lungo termine, ai quali il Consorzio possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il relativo piano finanziario;
 - d) propone all'Assemblea Consortile questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consiglio di Amministrazione che necessitano del parere consultivo degli Enti Consorziati;
 - e) approva i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione e le relative variazioni e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel Bilancio e non attribuiti ad altri organi;
 - f) delibera relativamente alle operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazione di Tesoreria;
 - g) delibera i prelevamenti dal fondo di riserva;
 - h) approva le linee di indirizzo in materia di gare d'appalto e di gestione dei servizi;
 - i) delibera in relazione alle azioni da esperire e sostenere in giudizio, in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali e agli arbitrati;
 - j) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazioni di Bilancio, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea nei successivi 60 giorni, a pena di decadenza;
 - k) nomina il Direttore;
 - l) determina le eventuali indennità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle linee di indirizzo contenute nella Relazione Previsionale Programmatica, allegata al Bilancio Preventivo, qualora previste dalla normativa vigente;
 - m) nomina il Segretario del Consorzio e ne determina gli emolumenti;

- n) approva il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi, sulla base delle linee di indirizzo dell'Assemblea Consortile;
 - o) approva la dotazione organica, i programmi triennali di fabbisogno del personale, secondo le linee di indirizzo dell'Assemblea;
 - p) individua e nomina i Responsabili delle Aree Funzionali;
3. Adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea Consortile.

ART. 21 Funzionamento

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno uno dei componenti o del Direttore.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno due componenti. In tal caso le delibere dovranno essere adottate con il voto unanime favorevole.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono aperte al pubblico; ad esse interviene, con voto consultivo, il Direttore, nonché il Presidente dell'Assemblea, senza diritto al voto.
5. Il Segretario del Consorzio partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.
6. I Consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio di Amministrazione.
7. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dalla Legge per gli atti della Giunta Comunale, in ordine all'istruttoria, alle forme e alle modalità di redazione e di pubblicazione.
Esse vengono sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario.

ART. 22 Rimborso spese di viaggio

1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione compete il rimborso delle spese di viaggio, nel rispetto delle vigenti normative.

CAPO IV
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

ART. 23
Competenze

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la Rappresentanza Legale dell'Ente. Egli esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente e deve raccordarsi con il Presidente dell'Assemblea Consortile. Coordina l'attività programmatica e di indirizzo dettata dall'Assemblea Consortile con l'attività di amministrazione e di governo del Consiglio di Amministrazione ed assicura l'unità dell'attività del Consorzio.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, informando il Presidente dell'Assemblea, fissa l'ordine del giorno delle sedute e ne promuove e coordina l'attività; può conferire incarichi ai singoli componenti, sottoscrive le deliberazioni del Consiglio; può stare in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Sovrintende e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'andamento e sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha diritto e, se richiesto, obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea Consortile. Ogni volta che lo richiede deve essere sentito dall'Assemblea Consortile.

ART. 24
Vice Presidente

1. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

ART. 25
Rimozione e sospensione

1. Il Presidente del Consorzio e i componenti dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica nei casi e nelle forme previste dalla legge.

CAPO V
Il Direttore

ART. 26
Nomina

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di pubblico concorso nel rispetto delle vigenti norme, ovvero con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, sempre nel rispetto delle vigenti norme, in conformità agli indirizzi dell'Assemblea Consortile, di cui all'art. 12, comma 2 – lett. e), fermi restando, in particolare, i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, previsti dall'art. 33, comma 1 della L.R. n°1/2004.

La nomina a Direttore del Consorzio è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale in uno dei Comuni Consorziati.

ART. 27
Competenze

1. Il Direttore è l'organo preposto, con responsabilità manageriale, alla gestione dell'attività del Consorzio. Cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea Consortile e dal Consiglio di Amministrazione secondo principi di efficacia e di efficienza.
2. Il Direttore, in particolare, esegue le deliberazioni degli organi collegiali, formula proposte al Consiglio di Amministrazione, esprime i pareri tecnici ai sensi del D. Lgs. 267/2000, dirige e coordina il personale; in caso di inerzia del personale, ha anche poteri sostitutivi; emana i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla Legge ad altri organi, presiede le Commissioni di gara e di disciplina, nonché le Commissioni per la selezione del personale, stipula i contratti, adotta i provvedimenti a lui demandati dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in ottemperanza all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.
Sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta del Bilancio Preventivo e di Rendiconto Finanziario; gestisce le relazioni sindacali; adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei Servizi del Consorzio.
3. Deve intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo, nonché dell'Assemblea Consortile, senza diritto di voto.
4. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

ART. 29
Sostituzione

1. Nei casi di vacanza temporanea del posto di Direttore, le funzioni vengono esercitate, su designazione del Consiglio di Amministrazione, da uno dei Responsabili di Area del Consorzio o da persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali.

CAPO VI

Il Revisore

ART. 29

Nomina e revoca

1. La revisione economico-finanziaria del Consorzio è affidata ad un Revisore nominato dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione e scelto fra i soggetti aventi i requisiti previsti dalla Legge.
2. Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a sei mesi.
4. Si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità e ineleggibilità di cui al D. Lgs. 267/2000.

ART. 30

Competenze

1. L'attività ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinate dalla Legge.
2. Il Revisore, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Ente, ha diritto di accesso agli atti, ai documenti del Consorzio ed ai relativi Uffici e può partecipare alle sedute dell'Assemblea Consortile e, ove richiesto, del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Revisore collabora con l'Assemblea Consortile fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.
4. Il Revisore riferisce sia al Consiglio di Amministrazione sia all'Assemblea Consortile e presenta a quest'ultima relazione scritta sul Conto Consuntivo.
5. Il Revisore risponde della veridicità delle attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo Ufficio.

Titolo III

ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI

CAPO I

Ordinamento degli uffici

ART. 31

Ordinamento degli Uffici

1. Il Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, è approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sulla base delle linee di indirizzo dell'Assemblea Consortile.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva altresì la dotazione organica, i programmi triennali di fabbisogno del personale, sulla base delle linee di indirizzo dell'Assemblea Consortile.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale degli Enti Locali.
4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale degli Enti Consorziati e/o Convenzionati, previo consenso delle Amministrazioni interessate, mediante incarico.

ART. 32

Il Segretario

1. Il Segretario del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione, preferibilmente tra i Segretari, anche in congedo, degli Enti consorziati o convenzionati.(*1)
2. In caso di assenza o di impedimento del Segretario le relative funzioni sono svolte da altro Segretario Comunale, scelto dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali, roga i contratti in cui il Consorzio è parte.
4. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente e ogni altra funzione che gli è attribuita dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
5. Nel caso in cui il Segretario debba assentarsi in quanto direttamente interessato dall'atto in esame, le sue funzioni sono momentaneamente assunte dal Direttore dell'Ente o dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

ART. 33
Incompatibilità e Responsabilità

1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego o professione, nonché ogni altro incarico, senza essere a ciò espressamente autorizzato secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
2. In particolare al personale dipendente del Consorzio, con incarichi amministrativi di vertice oppure con qualifica dirigenziale (dirigenti interni ed esterni), si applicano le disposizioni del D.Lgs. 8/4/2013 n. 39 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico.
3. Il Direttore e il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

TITOLO IV
CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 34
Principi generali

1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi, interventi ed obiettivi.
3. Nel regolamento di contabilità sono previste, in applicazione di quanto disposto dall'art. 40 del presente Statuto, metodologie di analisi e di valutazione, nonché rilevazioni che consentano il controllo sull'equilibrio economico della gestione del bilancio, la valutazione dei costi dei servizi e dell'uso ottimale del patrimonio e delle risorse.
4. Si applicano al Consorzio le norme dettate dal D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, non essendo compatibile con le finalità dell'Ente, che non ha caratteristiche economico-imprenditoriali, la normativa prevista per le Aziende speciali.

ART. 35
Bilancio di Previsione annuale

1. Il Bilancio di Previsione annuale è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del Consorzio. Nel Bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.

2. Il Bilancio di Previsione annuale è informato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
3. Il Bilancio di Previsione annuale, predisposto dal Direttore, è proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione entro i termini di legge.
4. Le variazioni al Bilancio sono adottate entro i termini di legge e possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'Assemblea Consortile entro i sessanta giorni seguenti e, comunque entro il 31 dicembre. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Consortile è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
5. La variazione di assestamento generale, approvata e/o ratificata dall'Assemblea Consortile nei termini di legge, consiste nella verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita del Bilancio al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di Bilancio.

ART. 36 Informazione

1. Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza della programmazione e della gestione finanziaria dell'Ente, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, attraverso la pubblicazione dei relativi documenti sul sito dell'Ente.

ART. 37

Piano Esecutivo di Gestione

1. Sulla base del Bilancio di Previsione annuale il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, approva il Piano Esecutivo di Gestione, nel quale sono individuati gli obiettivi da perseguire, la cui realizzazione viene affidata, unitamente alle dotazioni necessarie, al Direttore e ai Responsabili dell'Area e/o del Servizio competenti.

ART. 38

Bilancio pluriennale

1. Il Consorzio allega al Bilancio annuale di Previsione un Bilancio Pluriennale di competenza, avente validità triennale, informato ai principi di cui all'art. 35 del presente Statuto, escluso quello dell'annualità.
2. Il Bilancio Pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare alla copertura delle spese per ciascuno degli anni considerati.

ART. 39
Relazione Previsionale e Programmatica

1. La Relazione Previsionale e Programmatica, riferita ad un periodo pari a quello del Bilancio Pluriennale ed allegata al Bilancio annuale, determina gli indirizzi dell'attività del Consorzio.
2. La Relazione Previsionale e Programmatica è redatta per programmi con riferimento a quanto indicato nei Bilanci annuale e pluriennale, specificandone le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinate; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

ART. 40
Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi sostenuti e la qualità e quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Consorzio, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

ART. 41
Rendiconto

1. I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente sono dimostrati attraverso il Rendiconto redatto in conformità alla legge.
2. Lo schema di Rendiconto, predisposto dal Direttore, viene presentato al Consiglio di Amministrazione.
3. Lo schema di Rendiconto adottato dal Consiglio di Amministrazione è trasmesso al Revisore che redige la relazione prevista dal D. Lgs. 267/2000.
4. Lo schema di Rendiconto con i relativi allegati è messo a disposizione dei componenti dell'Assemblea Consortile entro un termine non inferiore a venti giorni prima della seduta prevista per l'esame e l'approvazione dello stesso.
5. Il Rendiconto è approvato dall'Assemblea Consortile entro i termini di legge, tenuto motivatamente conto della Relazione del Revisore.

ART. 42
Provvedimenti di riequilibrio del Bilancio

1. Entro i termini di legge, l'Assemblea Consortile provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di Bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.
2. La deliberazione è allegata al Rendiconto dell'Esercizio relativo.

ART. 43
Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili trasferiti dagli Enti consorziati in relazione al perseguimento degli scopi statutari, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso nell'esercizio della sua attività.
Il Consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio consortile secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830, 2° comma, del Codice Civile.
2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel Regolamento di Contabilità.
3. Il trasferimento e la cessione a terzi dei beni immobili sono deliberati dall'Assemblea Consortile.
4. Il Consorzio non può realizzare utili a carico degli Enti consorziati; gli eventuali avanzi di amministrazione sono posti a riduzione dei contributi consortili ordinari annuali, dopo aver garantito comunque tutti i servizi istituzionali dell'Ente.

ART. 44
Mezzi finanziari

1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti annuali degli Enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali, provinciali, dell'Azienda Sanitaria di riferimento e di altri enti pubblici e altre entrate quali le rendite patrimoniali, l'accensione di prestiti, le quote di compartecipazione degli utenti, gli altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

ART. 45
Trasferimenti e quote di partecipazione degli Enti consorziati

1. I trasferimenti annuali degli Enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione stabilite in convenzione, sono determinati in sede di approvazione del Bilancio di Previsione ed adeguati annualmente ed automaticamente all'Indice ISTAT. Per Indice di incremento ISTAT si deve intendere la media della sommatoria degli indici mensili

relativi all'anno precedente, con arrotondamento all'unità per eccesso o difetto a secondo dei casi.

2. Gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio, dopo la approvazione del Bilancio Preventivo da parte dell'Assemblea, mensilmente, una quota pari ad 1/12 della somma comunicata, salvo conguaglio.
3. In caso di ritardato versamento della quota di partecipazione, saranno applicati gli interessi di mora, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.
4. Se tale versamento non avviene entro 60 giorni dalla scadenza del mese di riferimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa diffida, può richiedere all'organo competente la nomina del Commissario *ad acta* per l'emissione del mandato d'ufficio per un importo maggiorato delle spese e degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto.

ART. 46 Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di Credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.
2. L'oggetto del Servizio di Tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità.

ART. 47 Convenzioni e contratti

1. Il Consorzio esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e le attività inerenti la tutela materno-infantile e l'età evolutiva, stipulando apposito Accordo di Programma/ Convenzione con l'A.S.L. competente, in conformità alla legislazione regionale.
2. Il Consorzio può stipulare apposite Convenzioni ed altre forme di collaborazione previste dalla legge per l'affidamento della gestione di attività o di servizi socio-assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.
3. Il Consorzio può altresì stipulare convenzioni ed altre forme di collaborazione previste dalla legge con le Unioni Montane, ricomprese nel proprio ambito territoriale, per la realizzazione di progetti integrati.
4. Il Consorzio può altresì stipulare Convenzioni ed altre forme di collaborazione previste dalla legge con altre Pubbliche Amministrazioni, anche estere, anche al fine di realizzare economie di scala ed ottimizzazioni nella gestione dei servizi.
5. Mediante apposito Regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi; nel Regolamento sono altresì determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.

TITOLO V RESPONSABILITA' E CONTROLLI

ART. 48 Responsabilità

1. Agli Amministratori, al Direttore, al Revisore ed al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dall'ordinamento delle Autonomie Locali.
2. Il Consorzio assicura i propri Amministratori, il Direttore e il personale con funzioni direttive contro i rischi conseguenti all'espletamento dei rispettivi mandati e funzioni.
3. Gli Amministratori debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti od affini fino al quarto grado civile.

ART. 49 Controllo e vigilanza

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dal D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento alle norme introdotte dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012, relativamente ai controlli interni.

ART. 50 Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all'Albo Pretorio on line dell'Ente.
2. Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

TITOLO VI PARTECIPAZIONE

ART. 51 Partecipazione, informazione e diritto di accesso

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dalle Leggi 241/1990 e 267/2000 e s.m.i.
2. Il Consorzio uniforma la propria attività al principio della trasparenza. Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il

diritto d'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dalla Legge 267/2000 e dalla Legge 241/1990 e s.m.i.

3. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento dei servizi sul territorio. A tal fine il Consorzio si impegna a:

- a) assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
- b) promuovere e, se richiesto partecipare, ad assemblee o incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
- c) predisporre pubblicazioni divulgative e aggiornare costantemente il sito dell'Ente, per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le modalità per la migliore fruizione dei servizi.

4. Il Consorzio promuove la valorizzazione e la partecipazione del volontariato instaurando legami di collaborazione stabili con le Associazioni interessate, tramite convenzioni ai sensi della Legge 266/91.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 52

Funzioni Normative

- 1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
- 2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle Leggi, della Convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei Servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
- 3. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente: dopo l'adozione della deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 53

Disposizione finale

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D. Lgs.267/2000, in quanto compatibili, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico.

